

OGGETTO:

“Disciplina interna per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 – _____ [inserire la denominazione dell’istituzione scolastica o formativa provinciale]

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:

- al fine di semplificare l’attività amministrativa e snellire in particolare gli adempimenti posti a carico del cittadino, il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) prevede due tipologie di dichiarazioni sostitutive rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, quali:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione: concernente i soli stati, qualità personali e fatti elencati in modo puntuale nell’articolo 46 del d.P.R. 445/2000;
 - b) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: concernente stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche quando non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel proprio interesse (articolo 47 del d.P.R. 445/2000);
- sulla materia è successivamente intervenuto l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*legge di stabilità 2012*), il quale ha apportato alcune modifiche al d.P.R. n. 445/2000 che merita ricordare in quanto finalizzate a ridurre la produzione di certificati da parte della pubblica amministrazione. Tali modifiche hanno riguardato in particolare l’articolo 40 al quale sono stati aggiunti i commi 01 e 02 che recitano:
 - “01 Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
 - 02 Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare certificati ed atti di notorietà in quanto ciò comporta violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 445/2000. Le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni e i soggetti privati gestori di pubblici servizi sono infatti ora utilizzabili solo nei rapporti con i privati, ragione per cui sulle stesse deve essere apposta la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso e per non incorrere nella violazione dei doveri d’ufficio di cui all’articolo 74, comma 2, lett. c bis), del d.P.R. n.

445/2000; in merito è stata diramata a tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali una circolare da parte del Servizio Amministrazione e attività di supporto della Provincia autonoma di Trento in data 12 dicembre 2012 (prot. n. 711377) avente ad oggetto “Certificati ed atti di notorietà”;

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà semplificano e snelliscono gli adempimenti posti a carico del cittadino ma nel contempo comportano la necessaria effettuazione di controlli da parte della pubblicazione amministrazione accettante al fine di verificare la veridicità di quanto in esse dichiarato dal dichiarante;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 – Decreto Rilancio, ha apportato delle modifiche agli articoli 71 e 76 del DPR 445/2000 e introdotto il comma 1-bis all’articolo 75 dello stesso. I vigenti articoli sono i seguenti:
 - Articolo 71 DPR 445/2000: “Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.”;
 - Articolo 75, comma 1-bis, DPR 445/2000: “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.”;
 - Articolo 76 DPR 445/2000: “La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”
- in merito alle modalità di effettuazione di tali controlli la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione n. 2960, di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto “*Directive per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell’art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000*”, successivamente modificata con la deliberazione n. 2031 di data 28 settembre 2012 e tuttora valide, con la precisazione che l’applicazione delle conseguenze accessorie previste dal novellato articolo 75 è configurabile nei soli casi di decadenza totale dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione mendace (e quindi nel caso di falsità su di un presupposto necessario per l’erogazione) e ferma restando l’eccezione introdotta dal comma 1-bis in relazione agli interventi, anche economici, in favore dei soggetti fragili;

tali direttive trovano applicazione anche con riferimento all’attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dagli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento, e quindi anche nei confronti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali in quanto enti strumentali ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006 (*Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino*). Ne consegue quindi che, nell’effettuazione dei controlli da compiere sulle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti nel

corso dell'attività amministrativa di rispettiva competenza, le istituzioni scolastiche e formative provinciali devono attenersi alle indicazioni riportate in tali direttive.

Preso atto che:

- le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni; le dichiarazioni infatti comportano la responsabilità del dichiarante, con conseguenze sia sul piano penale che amministrativo, nel caso di accertamento di false dichiarazioni;
- il controllo è svolto, ove possibile, nel corso dell'istruttoria procedimentale, prima dell'emanazione del provvedimento finale;
- l'articolo 10 del “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale 2022-2024*”, approvato con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 628 del 2022 conferma le tipologie di controlli da potersi effettuare, a seconda dei casi, sulle dichiarazioni sostitutive così come previste nelle sopra citate direttive provinciali ossia:
 - controllo a campione, di norma;
 - controllo mirato;
 - controllo a tappeto.
- Considerato che la legge non obbliga la pubblica amministrazione a procedere ad una verifica sistematica in ordine alla veridicità del contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive rese e che pertanto l'istituzione è legittimata a procedere, di norma, con controlli a campione purché sia garantita la percentuale minima del 2%, determinata su un arco temporale annuale, come stabilito dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2960/2010 e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio;
- considerato che al comma 2 dell'articolo 10 del citato *Piano* è precisato che il dirigente di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale deve adottare un proprio provvedimento nel quale:
 - a) registrare tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione nel corso dei quali vengono acquisite agli atti, da parte dell'istituzione scolastica o formativa provinciale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000;
 - b) stabilire per ognuno di tali procedimenti amministrativi:
 - la percentuale di pratiche da assoggettare a controllo;
 - la tipologia di controllo (a campione; mirato; a tappeto);
 - i dettagli per la loro effettuazione con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai tempi, garantendo in ogni caso la tempestività delle stesse laddove necessario.

- Considerato, altresì, che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2960/2010 con riferimento al controllo a campione dispone che il Dirigente, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle indicate dalla Giunta nella propria deliberazione, qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio.

Preso atto quindi della necessità di adempiere agli oneri posti a carico del dirigente dell'istituzione, con il presente provvedimento si provvede:

- ad individuare tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione, nel corso dei quali sono acquisite agli atti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà, al fine di poter procedere all'effettuazione dei necessari controlli;
- ad individuare, con riferimento al controllo “a campione”, metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle indicate dalla Giunta nella propria deliberazione, qualora nessuna delle stesse sia ritenuta adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio;
- ad approvare, sulla falsariga di quelli predisposti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2960/2010, un fac-simile di “VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE” e di “VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO”.

Preso altresì atto che:

- la presente determinazione dirigenziale deve essere pubblicata, entro il 30 settembre 2022, nel sito web istituzionale dell'istituzione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Dati ulteriori”;
- nella sezione “Amministrazione trasparente”, come stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) nella deliberazione n. 430 del 2016, devono essere pubblicati anche i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Tenuto conto dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*legge provinciale sulla scuola*) il quale attribuisce al dirigente dell'istituzione, tra le altre cose, poteri di gestione e di organizzazione del lavoro;

IL DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE

- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);
- vista la circolare del Servizio Amministrazione e attività di supporto della Provincia autonoma di Trento di data 12 dicembre 2012 (prot. n. 711377) avente ad oggetto “Certificati ed atti di notorietà”;
- vista la deliberazione della giunte provinciale n. 2960 di data 23 dicembre 2010;
- vista la deliberazione della giunte provinciale n. 2031 di data 28 settembre 2012;
- visto l'articolo 9 *ter* della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*) ed in particolare l'articolo 33 rubricato “Enti strumentali”;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*legge provinciale sulla scuola*) ed in particolare l'articolo 23, comma 1;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le “Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000”, approvate dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2960/2010 e n. 2031/2012, trovano applicazione e pertanto sono vincolanti anche con riferimento all'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dall'istituzione.
- 2) di prendere atto che anche nei confronti dell'istituzione trova applicazione la percentuale minima pari al 2%, determinata su un arco temporale annuale, delle pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e dell'atto di notorietà, percentuale che è possibile modificare e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio;
- 3) di individuare, per le motivazioni esposte in premessa e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'**Allegato A**) contenente tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione nel corso dei quali sono acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, al fine di poter procedere con metodologia all'effettuazione dei relativi controlli, stabilendo per ciascuno la percentuale di pratiche da assoggettare a controllo e la tipologia di controllo;
- 4) di individuare, per le motivazioni esposte in premessa e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'**Allegato B**) contenente tutte le metodologie di campionamento delle pratiche con le relative modalità organizzative;
- 5) di approvare il fac-simile del “VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE” (**Allegato C**), predisposto sulla falsariga di quello approvato Provincia autonoma di Trento;
- 6) di approvare il fac-simile del “VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO” (**Allegato D**), predisposto sulla falsariga di quello approvato dalla Provincia;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro il 30 settembre 2022, nel sito

web dell'istituzione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori”;

ALLEGATO A)

Il presente elenco riproduce tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'istituzione nel corso della cui istruttoria sono acquisite agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) indicando:

Procedimento amministrativo¹	Percentuale del campione²	Tipologia di controllo³

¹ Inserire la denominazione di ogni singolo procedimento amministrativo di competenza dell'istituzione che comporta l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà.

² Indicare la percentuale minima di pratiche da assoggettare al controllo come stabilita dalla Giunta provinciale (2%), oppure una diversa percentuale discrezionalmente stabilita dall'istituzione purché maggiore al 2% e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio concesso.

³ Indicare la tipologia di controllo da effettuare sulle pratiche: “controllo a campione” o “controllo a tappeto”. E' da escludersi, nel primo step dell'attività di controllo, il c.d. “controllo mirato” in quanto effettuabile in una fase successiva ossia quando emergono ragionevoli dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o quando emergono elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni sostitutive configurano in modo non corretto stati, fatti e qualità dichiarati.

ALLEGATO B)

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta provinciale nelle Direttive approvate con le deliberazioni n. 2960/2010 e n. 2031/2012 - aventi ad oggetto “*Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ed individuazione del campione minimo di pratiche da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000*” - le quali trovano applicazione anche con riferimento all'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuata dalle Istituzioni scolastiche e formative provinciali, si riproducono qui di seguito le istruzioni in merito a:

- **controllo a campione;**
- **controllo mirato;**
- **controllo a tappeto.**

Disciplina dei controlli “A CAMPIONE”

Considerato che la legge non obbliga l'amministrazione a procedere ad una verifica sistematica in ordine alla veridicità del contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, di norma si procede con controlli a campione.

L'istituzione sottopone al controllo un **campione minimo pari al 2%** delle pratiche di propria competenza. La percentuale minima da garantire, pari al 2%, è previsto al punto 6 del deliberato della deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23.12.2010, eventualmente aumentabile in percentuale differenziata e a discrezione dell'istituzione, a seconda della natura, della consistenza numerica e della complessità dei procedimenti o delle attività e comunque in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio.

Il campione minimo (pari al 2% o ad altra diversa percentuale) è determinato sulla base delle seguenti due regole basilari:

- su un arco temporale **annuale**;
- quale percentuale **sul totale delle pratiche trattate dall'istituzione** che comportano l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive: non è pertanto rapportato al numero totale delle dichiarazioni ricevute (infatti, ancorché ogni pratica possa contenere una pluralità di dichiarazioni sostitutive, ciò che rileva è il numero di pratiche verificate).

Fissata la percentuale di campionamento sul totale indistinto di pratiche trattate, rientra nella responsabilità del Dirigente dell'istituzione garantire che, in concreto, i controlli vengano effettuati avuto riguardo ad un campione rappresentativo delle varie tipologie dei procedimenti e delle attività

che comportano l’acquisizione di dichiarazioni sostitutive, evitando la concentrazione dei controlli su un’unica o su poche tipologie di procedimento o di attività.

Nel controllo a campione ciascuna pratica assoggettata a controllo va verificata con riferimento a tutte le dichiarazioni sostitutive in essa presenti, fermo restando quanto diversamente disposto relativamente ai controlli sulle dichiarazioni I.C.E.F. (vedi delibera Giunta provinciale n. 2960/2010 paragrafo 6).

Il campione delle pratiche da assoggettare a controllo, nel rispetto della percentuale minima stabilita dall’istituzione, deve essere estratto dal Responsabile del procedimento amministrativo con procedure idonee a garantire un’effettiva selezione casuale.

La scelta delle pratiche da assoggettare a controllo può essere effettuata:

- a) **con sorteggio periodico**: riferito alle istanze presentate (o ai procedimenti avviati) nel periodo individuato come base temporale di riferimento per i controlli (es.: mese, trimestre...);
- b) **con sorteggio una tantum**: nei casi in cui sia fissato un unico termine di presentazione delle domande o di inizio del procedimento;
- c) **con sorteggio definito su base di individuazione numerica**: rispetto alla percentuale di campionatura scelta (ad es.: una pratica ogni *tot* pratiche avviate).

La scelta del campione tramite sorteggio è effettuata dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni appartenenti all’istituzione. Di tali operazioni viene redatto un succinto “verbale di estrazione del campione”.

Procedimento amministrativo ⁴	Metodologia di campionamento ⁵	Modalità organizzative ⁶

⁴ Inserire la denominazione di ogni singolo procedimento amministrativo di competenza dell’istituzione che comporta l’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’atto di notorietà

⁵ Indicare la metodologia utilizzata per individuare le pratiche da assoggettare al controllo scegliendo tra quelle individuate dalla Giunta provinciale: sorteggio periodico; sorteggio una tantum; sorteggio su base numerica.

⁶ Inserire le necessarie informazioni organizzative di dettaglio: es. nel caso di “sorteggio periodico” precisare se trattasi di sorteggio mensile, trimestrale ed ogni altra informazione ritenuta utile, compreso il termine finale di conclusione della procedura di controllo. In ogni caso deve essere garantita la tempestività del controllo laddove necessario

--	--	--

Nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con riferimento ai sotto riportati procedimenti amministrativi, sono individuate le seguenti metodologie di campionamento delle pratiche, diverse o comunque aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate e stabilite dalla Giunta provinciale, ritenendo che nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche stesse, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero alle seguenti circostanze oggettivamente comprovabili⁷:

Procedimento amministrativo: ⁸
Percentuale campione: ⁹
Metodologia di campionamento/modalità organizzative: ¹⁰
Motivazione della diversa scelta compiuta:

Disciplina dei “CONTROLLI MIRATI”

Come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2960/2010, i controlli mirati vengono effettuati nei casi di ragionevole dubbio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o comunque qualora emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni sostitutive configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati. In ogni caso il ragionevole dubbio deve essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

⁷ Il seguente passaggio è da inserire (diversamente va depennato) solo nel caso in cui l'istituzione ritenga che, con riferimento a qualche procedimento amministrativo da indicare in modo preciso e puntuale, nessuna delle tipologie di sorteggio stabilite dalla Giunta provinciale sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili. In tal caso l'istituzione, a propria discrezione e comunque nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, deve individuare delle metodologie di campionamento delle pratiche diverse.

⁸ Inserire la denominazione di ogni singolo procedimento amministrativo di competenza dell'istituzione che comporta l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà.

⁹ Indicare la percentuale minima del 2% stabilita dalla Giunta provinciale o una diversa percentuale, purché maggiore al 2%.

¹⁰ Indicare la metodologia di campionamento scelta discrezionalmente dall'istituzione e descrivere la metodologia organizzativa che verrà utilizzata.

In tal caso non saranno oggetto di controllo non il complesso delle dichiarazioni sostitutive attinenti ad una particolare pratica (es.: istanza di contributo del Sig.), ma solo puntuali dichiarazioni rese su specifici oggetti.

Si evidenziano in particolare i seguenti “**indicatori di rischio**”:

- inattendibilità o imprecisione della dichiarazione sostitutiva;
- elementi in grado di far supporre l’incoerenza o la non veridicità delle informazioni rese;
- indeterminatezza della situazione descritta, con impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili;
- elementi sintomatici di contraddizione rispetto a dichiarazioni sostitutive aventi lo stesso o simile oggetto rilasciate in occasione di altri procedimenti o attività e/o risultanti dal confronto tra banche dati.

NOTA: il numero di controlli puntuali effettuati concorre al raggiungimento della percentuale di campionamento esclusivamente nel caso in cui tali controlli siano estesi a tutte le dichiarazioni sostitutive afferenti alla medesima pratica.

Disciplina dei controlli “A TAPPETO”

Come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2960/2010, nel caso di procedimenti o attività particolarmente complessi è possibile procedere ad una verifica sistematica di **tutte** le dichiarazioni sostitutive rese, purché tali operazioni non comportino un ingiustificato aggravamento del procedimento nei confronti del cittadino (ad es.: ritardo nel rilascio del provvedimento finale).

E’ possibile ricorrere al controllo “a tappeto” anche quando dai controlli effettuati nell’arco temporale annuale precedente, in riferimento ad una medesima tipologia di dichiarazioni sostitutive, emergono **percentuali di dichiarazioni non veritiere superiori al 40% del totale di quelle controllate**.

In tale evenienza il Dirigente dell’istituzione, **con provvedimento motivato (determinazione)**, deve stabilire le misure organizzative necessarie ad effettuare il controllo in questione per l’anno in corso.

ALLEGATO C)

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUZIONE

Prot. n.

Luogo, _____ data _____

“VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE”

- Visto l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il quale disciplina le modalità dei controlli;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23.12.2010, concernente le direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47, con la quale è stato determinato anche il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo;
- vista la successivamente deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 di data 28.9.2012;
- vista la determinazione dirigenziale n.dd....., con la quale si è definita la disciplina interna per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- alla presenza dei due testimoni sotto indicati

il Responsabile del procedimento amministrativo

accertato che compete all'Istituzione il controllo su un campione minimo di pratiche pari al _____%, nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità nella selezione, ha effettuato in data _____ il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo con il seguente metodo:

- con sorteggio periodico;
- con sorteggio *una tantum*;
- con sorteggio definito su base di individuazione numerica;
- con metodologia _____ fissata con determinazione dirigenziale n. _____ di data _____;

ha sorteggiato le seguenti n. _____ pratiche afferenti al procedimento amministrativo¹¹:

¹¹ Indicare la tipologia del procedimento amministrativo sul quale viene effettuato il controllo.

_____:

Pratica 1) _____ ;
pratica 2) _____ ;
pratica 3) _____ ;
pratica 4) _____ ;
pratica 5) _____ ;
pratica 6) _____ ;
pratica 7) _____ ;
ecc ¹².

Si dà atto che la scelta del campione è stata effettuata dal Responsabile del procedimento
Sig./Sig.ra

_____ con l’assistenza di due testimoni:

1) Sig./Sig.ra _____

2) Sig./Sig.ra _____

Firma del responsabile del procedimento¹³

Firma testimone 1)

Firma testimone 2)

¹²Indicare gli estremi identificativi delle singole pratiche

¹³La firma va apposta dal Responsabile del procedimento amministrativo, se individuato dal Dirigente dell’istituzione; diversamente è lo stesso Dirigente dell’istituzione che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento amministrativo.

ALLEGATO D)

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUZIONE

Prot. n.

Luogo, _____ data _____

VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO¹⁴

- Visto l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) il quale disciplina le modalità dei controlli;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2960 di data 23.12.2010, concernente le direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47, con la quale è stato determinato anche il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo;
- vista la successivamente deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 di data 28.9.2012;
- vista la determinazione dirigenziale n.dd....., con la quale si è definita la disciplina interna per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- visto il verbale di sorteggio del campione di data _____;
- alla presenza dei due testimoni sotto indicati

il Responsabile del procedimento

dichiara

1) che, in riferimento al procedimento¹⁵

_____ è stato effettuato nell'anno _____

il seguente tipo di controllo:

A CAMPIONE

PUNTUALE

¹⁴ Il presente verbale va compilato con riferimento a ciascuna pratica controllata.

¹⁵ Indicare tipologia del procedimento, generalità dell'interessato e data di avvio dello stesso.

A TAPPETO

GLI ESITI DEL CONTROLLO SONO STATI I SEGUENTI:

Firma del responsabile del procedimento¹⁶

Firma testimone 1)

Firma testimone 2)

¹⁶ La firma va apposta dal Responsabile del procedimento amministrativo, se individuato dal Dirigente dell'istituzione; diversamente è lo stesso Dirigente dell'istituzione che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento amministrativo.